

CHIARIFICAZIONI SULLE NUOVE NORME CHE REGOLANO I RIMORCHI AL DI SOTTO DEI 3500 KG.

Le ultime disposizioni di legge in materia di rimorchi al di sotto dei 3500 kg hanno portato interessanti vantaggi agli utenti.

La norma così recita:.....

Ciò significa che viene abolito il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i rimorchi inferiori ai 3500 kg. fino cioè a 3.499 kg. Attenzione rimane valido il PRA per i rimorchi con massa di 3.500 kg. e oltre.

Gli effetti pratici di questa nuova legge sono:

- A. non viene pagata la tassa per l'iscrizione al PRA che era piuttosto onerosa
- B. non è più necessario l'atto di vendita firmato dal notaio

Cosa cambia e cosa è necessario per la vendita

- A. in caso di acquisto di un rimorchio nuovo o usato da un rivenditore o da un costruttore basta recarsi agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o presso un'agenzia presentare la fattura o un documento di vendita, dichiarare i propri dati e immatricolare il rimorchio.
- B. in caso di trasferimento di proprietà tra privati il venditore e il compratore si presentano agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o presso un'agenzia e dichiarano rispettivamente di vendere e di comprare il rimorchio
- C. nel caso si tratti di un rimorchio usato che precedentemente era iscritto al PRA, dovrebbero essere gli stessi Uffici della Motorizzazione a provvedere d'ufficio alla cancellazione. In ogni caso è opportuno che il venditore comunichi con Raccomandata RR al PRA la perdita di possesso a seguito di vendita

Cosa non cambia

- A. a) il rimorchio è a tutti gli effetti un veicolo e per circolare necessita della carta di circolazione che ne riporta le caratteristiche, con la prima immatricolazione questa viene rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione e deve seguire il veicolo e presentata, ove richiesta, agli organi di controllo
- B. la normativa sull'identificazione del veicolo non è cambiata e quindi ogni rimorchio deve avere una propria targa e in caso di agganciamento ad un veicolo trattore la targa ripetitiva dello stesso
- C. in caso di perdita di possesso per un rimorchio iscritto al PRA a causa di furto o demolizione va informato il PRA con lettera RR allegando rispettivamente la denuncia del furto o la targa del veicolo.

Per sgombrare dubbi che fossero sorti a causa di non precise informazioni circolate non appena la legge è stata approvata e che sono dovute alla complessità della materia legislativa in materia di rimorchi fino a 3500 Kg. specifichiamo che i cosiddetti carrelli appendice non hanno subito variazioni di sorta, che questa tipologia di rimorchio viene costruita in due categorie rispettivamente di 300 e 600 kg e che fanno parte integrante del veicolo trattore e quindi vanno iscritti nel libretto di circolazione dello stesso, avendone cura di cancellarlo in caso di vendita e possono essere adibiti al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Con le nuove disposizioni di legge risulta essere più semplice immatricolare il rimorchio con targa propria, si consiglia quindi di immatricolare anche i carrelli appendice come veri e propri rimorchi data l'esemplificazione delle procedure e l'annullamento dei costi.

REVISIONE dei rimorchi

L'art. 80 del codice della strada che riporta una normativa europea, in materia di sicurezza stradale, recepita dall'Italia, non contempla la revisione dei rimorchi al di sotto dei 3500 Kg.

Lo stesso articolo però così recita:

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazioneecc.

Poiché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana annualmente una circolare esplicativa in tal senso, è doveroso informarsi e verificare se esistono disposizioni di revisione anche per i rimorchi inferiori ai 3500 kg. Nel caso non fossero indicati, non esiste alcun obbligo di revisione.

Nel sito www.rimorchileggeri.it saranno pubblicate, non appena emanate dal Ministero, le disposizioni in materia.